REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI MENAGGIO	
(Provincia di COMO)	
CIG 4638337CC4 CUP GG88G10001520000 REP. N. 1613	
CONTRATTO DI APPALTO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO	
SCOLASTICO DI VIA LUSARDI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "C. DA CASTELLO" -	
MENAGGIO (RESTAURO, FORNITURA E POSA SERRAMENTI, POSA DI LINEA VITA	
PER TETTO, FORNITURA E POSTA DI PARAPETTI)	
L'anno duemila DODICI (2012), il giorno quattordici (14) del mese di DICEMBRE, alle	
ore 10.30 presso la Sede Municipale del Comune di MENAGGIO (CO), avanti a me	
dott. Giovanni De Lorenzi, Segretario Comunale del Comune di Menaggio, a questo	
atto autorizzato, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo	
n.267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:	
BORDOLI PIETRO ENRICO, nato a Tremezzo (CO) il 13.05.1958, (C.F.	
BRDPRN58E13L371T) domiciliato presso la Residenza municipale, il quale interviene	
nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune (C.F.	
00562850131) in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP.;	
BIANCHI CLAUDIO, nato a Sondrio il 05.02.1952, domiciliato presso la sede legale	
della ditta, la quale interviene nel presente atto in qualità di consigliere delegato	
dell'Impresa EDIL BI SPA con sede legale a Sondrio in via Ventina 17 (C.F./P.I.V.A.	
00122730146), quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Sondrio, prot. n.	
CEW/2393/2012/CSO0016, in data 04.12.2012, comprensiva del nulla osta, ai fini	
dell'articolo 10, della Legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.	
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,	
con questo atto convengono quanto segue	
1	

PREMESSO CHE	
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 108 del 18.09.2012, esecutivo, è	
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LUARDI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "C. DA	
CASTELLO" - MENAGGIO (RESTAURO, FORNITURA E POSA SERRAMENTI, POSA DI	
LINEA VITA PER TETTO, FORNITURA E POSTA DI PARAPETTI) redatto dal Dott. Ing.	
Attilio Balitro e dal dott. Arch. Roberto Rabbioso dello Studio Tecnico Associato	
Balitro/Rabbiosi di Morbegno (SO) per complessivi € 110.000,00	
(centodiecimila/00), di cui €. 89.100,00 (ottantanovemilacento/00) per lavori,	
oltre agli oneri di sicurezza di €. 900,00 (novecento/00) non soggetti al ribasso ed €	
20.000,00 (ventimila/00) per somme a disposizione dell'amministrazione	
finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - terzo	
programma stralcio del piano straordinario dei messa in sicurezza degli edifici	
scolastici;	
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 152/472 del 17.10.2012 si	
affidavano i lavori mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi della'rt.	
122, comma 7/bis del D.lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso	
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82,	
comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006;	
- con nota n. 7023/6/5 in data 18.10.2012 sono state invitate a presentare	
l'offerta per la gara in oggetto n. 5 imprese;	

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 166/523 del 05.11.2012 è

stato approvato l'esito della gara svoltasi in data 05.11.2012 e pertanto l'appalto

è stato aggiudicato in via definitiva, previa la verifica e i controlli sui requisiti,

all'Impresa EDIL BI SPA con sede legale in Sondrio in Via Ventina 17 per un

importo di € 88.752,60 (ottantotto settecentocinquantadue/60) oltre I.V.A. 10%,	
così risultante: importo dei lavori al netto di ribasso del 1.40% = € 87.852,60	
(ottantasettemila ottocentocinquantadue/60)più oneri per la sicurezza non	
soggetti al ribasso pari € 900,00 (novecento/00)	
- il Responsabile del procedimento di esecuzione, indicato per esemplificazione	
"Responsabile unico del procedimento", ha provveduto alle verifiche,	
informazioni, pubblicazioni di cui agli articoli 10, 11, 77 e 79, del Decreto	
Legislativo n.163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) circa gli esiti della	
procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori,	
compresa la sottoscrizione del verbale, degli articoli 44 ss. del Decreto del	
Presidente della Repubblica n. 207/2010, relativo al permanere delle condizioni	
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;	
- che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e e che	
la ditta ha ottemperato alle norme previste Legge n. 68/1999, come da	
dichiarazione della ditta in data 13.12.2012	
Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente	
narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, dispensando	
l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura,	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
1. Il geom. Bordoli Pietro Enrico, nella sua qualità di responsabile del servizio	
LL.PP. del Comune in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e di seguito	
denominato "Comune" concede ed affida alla Ditta EDIL BI SPA di Sondrio di	
seguito denominata "Ditta appaltatrice", che a mezzo del suo Legale	
Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LUARDI ADIBITO A	

SCUOLA PRIMARIA "C. DA CASTELLO" - MENAGGIO (RESTAURO, FORNITURA E POSA	
SERRAMENTI, POSA DI LINEA VITA PER TETTO, FORNITURA E POSTA DI PARAPETTI)",	
nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo	
complessivo di € 88.752,60 (ottanttomila settecentocinquantadue/60), al netto	
d'I.V.A. così suddiviso:	
€ 87.852,60 (ottantasettemila ottocentocinquantadue/60) per lavori al netto di	
ribasso del 1.40% (uno/40);	
€ 900,00 (novecento/00) per oneri di sicurezza (ex articolo 39 del D.P.R.	
n.207/2010) non soggetti al ribasso, ai sensi dell'art.131, comma 3, del Decreto	
Legislativo n.163/2006	
Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del	
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale	
di appalto dei lavori di cui al presente contratto	
Le Parti concordano che sul prezzo non è dovuta alcuna anticipazione. La Ditta	
appaltatrice ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori	
eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 22,23, 24 e 25, al netto del ribasso	
d'asta, compresivi della quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta	
di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,	
raggiungono un importo non inferiore al 50% dell'importo contrattuale; sicché il	
Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo	
stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione dei lavori eseguiti e degli importi	
da liquidare a cura del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio sede di	
Menaggio mediante accredito sui c.c. bancari n. IT56H0569611000000018105X63 -	
IT20Y0521611010000000035295 intestato alla Ditta appaltatrice.	
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,	
,	

di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La	
Ditta aggiudicataria si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al	
Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Como	
della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che	
farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o	
modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario	
nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del	
procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la	
presenza di tutta la documentazione di rito entro 90 giorni dalla presentazione	
della relazione finale dei lavori	
2. Le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione	
dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art.1664, del codice civile, fatto salvo	
e con i limiti previsti dai commi 4 ss., dell'articolo 133, del Decreto Legislativo	
n.163/2006	
3. La cessione dei crediti, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto	
deve essere notificata al Comune. Il Comune, allo scopo, dichiara espressamente e	
autorizza in via anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire	
a maturazione qualora la Ditta appaltatrice ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni	
opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario	
4. La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza	
delle condizioni tutte contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale	
d'Appalto, facenti parte del progetto, oltre alla disciplina del Decreto Legislativo	

n.163/2006, e alle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP.,	
approvato con D.m. 19 aprile 2000, n.145, e nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i.	
in quanto compatibili	
Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto i	
seguenti documenti, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in	
data 18.09.2012, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere,	
dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura:	
Relazione tecnica ed illustrativa - pianta piano terra/piano primo/piano secondo	
di progetto - pianta piano copertura di progetto - prospetto nord/sud/ovest di	
progetto - abaco serramenti esterni - particolari nuovi serramenti corpo centrale	
lato sud - paritoclare lucernario -relazione piano di sicurezza e di coordinaemnto -	
fascicolo tecnico degli interventi di gestione e manutenzione dell'opera - elenco	
prezzi - computo metrico - stima dei lavori a base d'asta/lavori	
sicurezza/generale - capitolato speciale d'appalto - prescrizioni tecniche - crono	
programma - lista delle categorie e delle forniture - piano di sicurezza e di	
coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008,	
n. 81 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 27.09.2011 -	
Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2,	
lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - le polizze di garanzia	
Risulta allegato al presente contratto il Capitolato speciale e l'elenco prezzi	
unitari, mentre i documenti sopra elencati non vengono materialmente allegati in	
quanto conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti	
L'Impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, si impegna a redigere ed a	
trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori,	
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di	

sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in	
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il	
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di redigere gli	
specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle	
imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da	
essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di	
protezione che si rendessero necessarie	
5. In particolare: il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è stabilito in 30	
(trenta) giorni naturali continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna	
dei lavori. La penale giornaliera per eventuali ritardi sarà pari all'1 per mille (uno	
per mille) dell'importo contrattuale oltre al quale si potrà procedere alla	
risoluzione del contratto ed alla eventuale richiesta dei danni subiti per grave	
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.	
6. Per i modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza	
maggiore, le Parti rinviano all'articolo 166, del D.P.R. n.207/2010 e all'articolo 20	
del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP	
7. Le proroghe del termine di conclusione dei lavori potranno essere concesse	
esclusivamente per cause non imputabili alla Ditta appaltatrice, mentre per le	
sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi	
e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in	
carenza dei requisiti, le Parti rinviano espressamente agli artt. 152 e 158, del	
D.P.R. n. 207/2010, agli artt.24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto LL.PP,	
oltre all'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici	
8. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso	
d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai	

limiti individuati dall'articolo 132, del Decreto Legislativo n.163/2006, dell'articolo	
161, del D.P.R. n.207/2010 e dal Capitolato Speciale d'Appalto	
9. Le Parti, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a	
carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei	
corrispettivi ed ai controlli, rinviano espressamente alle disposizioni contenute nel	
Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M.	
n.145/2000, nel Decreto Legislativo n.163/2006 e nel D.P.R. n.207/2010	
10. È stata costituita garanzia a prima richiesta, ai sensi dell'articolo 113, del	
Decreto Legislativo n. 163/2006 e articolo 123 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, di €	
4.437,63 (quattromila quattrocentotrentasette/63) ridotta del 50% in quanto in	
possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 della HDI Assicurazioni rilasciata	
da Agenzia 432 n. 432038614 per il mancato od inesatto adempimento delle	
obbligazioni contrattuali all'ammontare complessivo presunto d'appalto mediante	
polizza assicurativa (CAR) della Liguria Assicurazioni agenzia di Sondrio in data	
14.11.2012 n. 56120592 pari ad € 88.752,60 sino alla data di emissione del	
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e	
contestuale polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 129 del cit. Decreto	
Legislativo e dell'articolo 125 del D.P.R. cit., pari € 500.000,00	
(cinquecentomila/00) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa	
determinati, comprensiva di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione	
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare	
esecuzione. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia	
proceduto alla sua escussione, anche parziale	
11. La Ditta appaltatrice ha presentato la seguente documentazione: Piano	
Operativo di Sicurezza (ai sensi dell'art. 131, del Decreto Legislativo n.163/2006	

e dell'art. 39, del D.P.R. n. 207/2010 in conformità alle misure di tutela di cui al	
Decreto Legislativo n.81/2008). Le gravi violazioni da parte della Ditta	
appaltatrice del piano succitato nonché del piano di sicurezza e coordinamento,	
accertate dalla Direzione lavori, costituiscono causa di risoluzione di diritto del	
contratto, previa formale contestazione	
12. Prima dell'inizio lavori si provvede secondo quanto previsto all'articolo 112,	
del Decreto Legislativo n.163/2006 e all'articolo 44, 45, 55, 106 ss e 153 ss. del	
D.P.R. n. 207/2010	
13. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione	
dei lavori	
14. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve	
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di	
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile	
15. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità	
16. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2,	
del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 i lavori che	
l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere	
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal	
Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia	
17. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è	
obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La Ditta	
appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata a	

rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i	
dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia di prevenzione	
infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	
18. Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo,	
ai sensi dell'articolo 134, oltre ai casi previsti dagli articoli 135 e 136, del Decreto	
Legislativo n.163/2006. Sono, comunque motivi espressi di risoluzione del	
contratto: a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle	
autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei	
documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; b) il mancato	
rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali	
e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti	
nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino	
alla loro rinegoziazione; c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità	
nell'esecuzione del presente contratto; d) la violazione delle norme in materia di	
prevenzione infortuni, di igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro; e) la violazione	
del piano di sicurezza e coordinamento; e) il mancato utilizzo del conto corrente	
dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle	
operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che	
nei contratti della Ditta aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della	
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, non sia	
inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la	
mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente	
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, delle	
obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della	

legge n. 136/2010	
19. Per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le Parti	
concordemente rinviano espressamente agli articoli 138 e 139, del Decreto	
Legislativo n.163/2006	
20. Per gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice dichiara	
espressamente di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede Comunale	
21. Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, le Parti	
rinviano espressamente alle norme dell'art. 239, 240, 241 e 243 del Decreto	
Legislativo n.163/2006. Foro esclusivo competente è quello di Como, ferma	
restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di	
cui all'articolo 244 e ss., del Decreto Legislativo n.163/2006	
22. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso	
riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel	
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice degli	
appalti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e	
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche	
23. La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il	
trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle	
formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione	
del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai	
sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo al Comune dovrà trattare i	
suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo	
specifico della parte relativa alle misure di sicurezza	
24. Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese del presente	
contratto, nessuno esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle	

ingranti la graca di balla maggazzaria aggrupanti man Daggariana a masticua dei	
inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei	
lavori e del contratto - sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di	
rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R.	
n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.L.	
n.693/1980 convertito in Legge n.891/1980	
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad	
I.V.A., le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi	
dell'articolo 40, del D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.	
Questo atto scritto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia sotto la mia	
personale direzione e sorveglianza, su 11 facciate e rimanente 12 righe escluse le	
firme, viene da me Segretario Comunale letto ai comparenti che lo approvano e	
con me lo sottoscrivono in segno di completa e piena accettazione.	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
F.TO Geom. Pietro Enrico Bordoli	
IMPRESA EDIL BI SPA	
F.TO Claudio Bianchi	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.TO Dott. Giovanni De Lorenzi	